



**REGOLAMENTO**

**GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI**

**SISTEMA MODA ITALIA**

Viale Sarca, 223 - 20126 Milano, Italia  
tel. +39 02 64 11 91 - fax. +39 02 66 10 3667-70 - cod.fis. 97414740155 – [ggi@sistemamodaitalia.it](mailto:ggi@sistemamodaitalia.it) - [www.sistemamodaitalia.com](http://www.sistemamodaitalia.com)

ADERENTE A CONFINDUSTRIA



## TITOLO PRIMO

### COSTITUZIONE, SCOPI, CODICE ETICO E CARTA DEI VALORI

#### **Art.1- Costituzione**

Nell'ambito della Federazione Tessile e Moda - Sistema Moda Italia (di seguito indicata come "SMI") e con sede presso la stessa, è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori (di seguito indicato come "GGI"), quale articolazione interna ex art. 14 dello Statuto di SMI.

Il GGI ha un profilo organizzativo di categoria e si caratterizza come movimento di persone appartenenti ad imprese aderenti al sistema confederale della rappresentanza imprenditoriale.

#### **Art. 2- Scopi**

Il GGI, nel rispetto delle finalità indicate nello Statuto di SMI, persegue i seguenti scopi:

- sviluppare la consapevolezza della funzione economica ed etico-sociale dell'impresa e dell'imprenditore;
- approfondire la conoscenza delle problematiche economiche, politiche, sociali, tecniche ed aziendali, per favorire la crescita professionale dei Giovani Imprenditori;
- accrescere la diffusione dei valori della libera iniziativa e della cultura d'impresa;
- stimolare lo spirito associativo e favorire la partecipazione alla vita associativa di SMI.

#### **Art. 3 – Attività**

Il GGI, in armonia con gli indirizzi di SMI, promuove tutte le attività utili al conseguimento degli scopi di cui all'articolo precedente ed in particolare:

- organizza convegni, incontri, dibattiti ed ogni altra iniziativa di informazione e di formazione professionale e culturale dell'associato;
- sviluppa la conoscenza da parte dei Giovani Imprenditori delle attività di SMI favorendo il loro coinvolgimento nella vita associativa;
- istituisce ove necessari gruppi di lavoro per l'approfondimento di singole tematiche;
- promuove i valori dell'azione imprenditoriale nel mondo della scuola e dell'Università;
- stimola la partecipazione dei componenti del GGI alle attività dei Giovani Imprenditori ad ogni livello, favorendo uno stretto collegamento con gli altri organismi regionali, nazionali ed internazionali.

#### **Art. 4 – Codice Etico e Carta dei Valori**

Nel perseguimento degli scopi e nello svolgimento delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Regolamento, nonché nei loro comportamenti personali ed aziendali, i Giovani Imprenditori di SMI si impegnano ad ispirarsi ai principi etici e morali contenuti nel Codice Etico e nella Carta dei Valori di Confindustria.

In tale quadro, il Gruppo si impegna ad evidenziare adeguatamente la sua collocazione all'interno della propria componente organizzativa, attraverso l'adozione obbligatoria del logo con cui si evidenzia l'appartenenza a SMI.

## TITOLO SECONDO

### COMPONENTI DEL GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI

#### **Art.5 – Requisiti per l'appartenenza**

L'appartenenza al GGI ha carattere personale.

Possono essere ammessi al GGI coloro e che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 40 anni.

Possono far parte del Gruppo gli imprenditori le cui aziende siano iscritte a SMI.

Alle medesime condizioni e con gli stessi limiti di età, possono far parte del Gruppo:

- i figli degli imprenditori o soci di imprese, purché siano partecipi o a conoscenza dell'attività aziendale;
- dirigenti o responsabili che occupano un comprovato ruolo di gestione in aziende iscritte a SMI e il cui titolare o legale rappresentante abbia espresso per iscritto il proprio benestare.

Possono altresì far parte del GGI gli Imprenditori ovvero i soggetti sopra individuati, espressione dei soci collettivi e da questi ultimi indicati per iscritto come loro rappresentanti in seno al GGI di SMI.

Potranno essere iscritti al GGI, con diritto di elettorato attivo più soggetti, espressione di una stessa impresa.

Ai fini dello sviluppo associativo del GGI, è possibile far partecipare alle relative attività e per un periodo limitato non superiore a 6 mesi, anche imprenditori titolari di aziende non aderenti a SMI, purché aventi i requisiti di età di cui al precedente comma 2. Tali soggetti hanno nel Gruppo funzioni meramente consultive con l'esclusione di elettorato attivo e passivo.

#### **Art.6 – Modalità di ammissione**

Sulla domanda di ammissione, redatta su apposito modulo, delibera il Consiglio Direttivo del GGI nella prima riunione successiva alla data di presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti di appartenenza di cui all'articolo precedente.

La deliberazione è adottata a maggioranza semplice dei presenti.

Il richiedente diventa membro del GGI dalla data della deliberazione di ammissione.

Avverso la delibera di rigetto, l'interessato può ricorrere ai Proviviri di SMI.

#### **Art. 7 – Quota associativa**

L'esercizio dei diritti di membro del GGI non è subordinato al pagamento di alcuna quota annuale di adesione al Gruppo.

È facoltà del GGI istituire quote di iscrizione, previa delibera di autorizzazione da parte del Consiglio Generale di SMI e collocando la determinazione di tali quote all'interno del bilancio di SMI.

L'eventuale quota annuale dovrà essere versata entro il 31 Gennaio di ogni anno e la determinazione dell'importo sarà deliberata dall'Assemblea del GGI su proposta del Consiglio Direttivo del GGI.

#### **Art. 8 – Cessazione dell'appartenenza**

L'appartenenza al GGI cessa:

- al compimento del quarantesimo anno di età, fatta salva la conclusione del mandato di eventuali cariche elettive a quel momento ricoperte nel GGI. In tal caso, il membro del GGI non potrà assumere nuove cariche in rappresentanza del GGI;
- per dimissioni;
- per sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui all'articolo 5;
- per inadempienza nel pagamento delle quote associative, ove previste;
- per espulsione deliberata dai Probiviri di SMI su proposta del Consiglio Direttivo del GGI motivata da comportamenti in contrasto con il presente Regolamento, con lo Statuto di SMI, con il Codice Etico e la Carta dei Valori di Confindustria o da cause d'indegnità connesse al compimento di reati di particolare gravità.

## **TITOLO TERZO**

### **ORGANI**

#### **Art. 9 – Elencazione**

Sono organi del Gruppo Giovani Imprenditori:

- L'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

È prevista la possibilità di nominare, su proposta del Presidente e delibera del Consiglio Direttivo, un Consigliere delegato che assuma i poteri del Presidente in caso di sua impossibilità ad operare.

#### **Sezione I - ASSEMBLEA**

##### **Art.10 – Convocazione e validità**

L'Assemblea è costituita da tutti gli iscritti al GGI ed è presieduta dal Presidente.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno ed in via straordinaria su richiesta del Presidente, a maggioranza semplice del Consiglio Direttivo ovvero di almeno un terzo dei soci che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo per iscritto specificando l'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente con preavviso di almeno dieci giorni mediante comunicazione scritta - anche tramite posta elettronica - contenente la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno. Nelle riunioni in cui si procede al rinnovo delle cariche la convocazione dovrà essere trasmessa con preavviso di almeno trenta giorni con le modalità sopra riportate e con le indicazioni per la presentazione delle candidature.

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Presidente, con le modalità di cui sopra, entro quindici giorni dalla data della richiesta di cui al secondo comma del presente articolo.

L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione con la presenza di almeno un quarto degli iscritti (in regola con il pagamento delle quote associative, se previste) ed in seconda convocazione – da tenersi decorsi 30 minuti- qualunque sia il numero dei presenti.

Resta comunque salva la facoltà per ciascun partecipante all'Assemblea di richiedere la verifica della sussistenza del numero legale.

##### **Art. 11 - Attribuzioni**

Spetta all'Assemblea:

- a) indicare le direttive di massima da seguire nello svolgimento delle attività del GGI;
- b) eleggere il Presidente ed il Consiglio Direttivo del GGI;
- c) integrare in caso di necessità i membri del Consiglio Direttivo del GGI;
- d) approvare il Regolamento e le sue eventuali modifiche;
- e) deliberare l'eventuale scioglimento del GGI, previa comunicazione di tale intendimento agli organi direttivi di SMI;
- f) eventualmente determinare su proposta del Consiglio Direttivo, l'ammontare delle quote associative;
- g) deliberare su ogni materia sottoposta al suo esame come indicato dalla lettera a) del presente articolo.

#### **Art. 12 - Modalità di votazione**

Ogni iscritto al GGI, in possesso dei requisiti richiesti, ha diritto ad un voto che può essere delegato mediante apposita delega. Ogni iscritto al GGI può avere al massimo una delega.

Il Presidente determina di volta in volta le modalità di votazione, tranne nei casi di delibere concernenti persone nei quali si procede necessariamente a scrutinio segreto.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto, tranne nei casi di cui alle lettere d) ed e) del precedente articolo nei quali è richiesta la maggioranza di due terzi. Ai fini delle deliberazioni a maggioranza non si tiene conto degli astenuti.

### **Sezione II – CONSIGLIO DIRETTIVO**

#### **Art.13 – Composizione**

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente del GGI e da un minimo di quattro a un massimo di sedici membri eletti dall'Assemblea.

I Consiglieri durano in carica tre anni e non sono eleggibili per più di tre mandati consecutivi. Solo eccezionalmente, e per comprovati motivi di continuità, è ammessa la possibilità di un quarto mandato consecutivo.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, l'ultimo Past President del GGI in qualità di invitato. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, in qualità di ospiti senza diritto di voto, persone invitate dal Presidente.

#### **Art. 14 – Modalità di candidatura**

Le candidature a Consigliere devono pervenire per iscritto – anche tramite posta elettronica – almeno 10 giorni prima dell'Assemblea alla Commissione Elettorale e Verifica Poteri che provvederà alle verifiche di cui al successivo art. 19.

Sono eleggibili tutti gli iscritti al Gruppo aventi almeno 3 mesi di anzianità alla data dell'Assemblea. Nel caso in cui nel termine prescritto le candidature non raggiungessero il numero previsto il Presidente solleciterà i convenuti in Assemblea ad integrare seduta stante la lista con nuove candidature.

Ove ciò non accada, si procederà in ogni caso alla votazione delle candidature pervenute, sempre che corrispondano al numero minimo previsto dal precedente articolo.

La candidatura per l'elezione a membro del Consiglio Direttivo, è limitata, per la stessa impresa, ad un massimo di due rappresentanti.

In caso di tre o più candidature da parte della stessa impresa, sarà ritenuta valida quella pervenuta alla Segreteria per prima in ordine di tempo.

#### **Art. 15 – Norme per l'elezione del Consiglio**

La Segreteria provvede a distribuire a tutti i partecipanti all'Assemblea la lista dei candidati insieme alla scheda di votazione.

Ogni votante può esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei seggi da ricoprire. Le schede recanti un numero superiore di preferenze o nominativi non compresi nella lista vengono annullate.

I candidati che, in relazione ai posti disponibili, ottengono il maggior numero dei voti sono dichiarati eletti.

In caso di parità di voti prevarrà il candidato con maggiore anzianità di iscrizione al GGI

#### **Art. 16 - Convocazione e validità delle riunioni**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno 4 volte l'anno, mediante avviso scritto - anche tramite posta elettronica - recante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno da inviarsi almeno sette giorni prima della riunione, salvo casi di particolare e motivata urgenza nei quali tale termine potrà essere ridotto fino a ventiquattro ore.

Il Consiglio Direttivo può inoltre essere convocato su iniziativa di almeno due terzi dei Consiglieri che ne facciano richiesta scritta al Presidente contenente l'ordine del giorno. In questo caso il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio entro dieci giorni e, decorso tale termine senza che il Presidente vi abbia provveduto, vi potrà provvedere il Vice Presidente più anziano di età.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo non è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le relative delibere sono prese a maggioranza semplice senza tenere conto degli astenuti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche in più luoghi audio e/o video collegati e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che vi sia collegamento, anche meramente telefonico, tra il presidente ed il segretario della riunione;
- che sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli argomenti oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare compiutamente alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il voto il Consiglio non è delegabile.

#### **Art. 17 – Attribuzioni**

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) attuare le direttive generali e le linee programmatiche del GGI;
- b) promuovere iniziative ed adottare provvedimenti atti alla realizzazione degli scopi del GGI nel rispetto dello Statuto di SMI e del presente Regolamento;
- c) designare e revocare, su proposta del Presidente, i rappresentanti del GGI nelle varie componenti del sistema associativo nonché in organismi esterni;

- d) istituire, se necessario, commissioni per lo studio di particolari tematiche di interesse generale scegliendo i componenti anche al di fuori del Consiglio Direttivo;
- e) nominare su proposta del Presidente, fra i membri del Consiglio Direttivo, Consiglieri Incaricati per l'approfondimento di temi o la realizzazione di iniziative specifiche, secondo tempi e modalità definiti dal Consiglio stesso, nonché il Consigliere delegato previsto all'art. 9 del presente Regolamento;
- f) deliberare in merito alle domande di ammissione al GGI e alla cessazione della qualità di socio derivante dalla perdita dei requisiti di appartenenza di cui all'art.5;
- g) deliberare in merito alle dimissioni di Consiglieri o di Rappresentanti del GGI;
- h) deferire un socio al Collegio dei Probiviri di SMI;
- l) nominare la Commissione Elettorale e Verifica Poteri di cui al successivo art. 19;
- m) definire l'eventuale quota sociale da proporre in Assemblea per la delibera e decide sulle modalità ed i tempi di pagamento;
- n) rimandare ai Probiviri di SMI eventuali controversie di carattere applicativo e/o interpretativo insorte fra soci del GGI.

#### **Art. 18 – Dimissioni e decadenza**

Le eventuali dimissioni di Consiglieri ovvero di Rappresentanti del GGI, di cui alla lettera d) del precedente articolo, devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo che risultino assenti alla metà delle riunioni indette in un anno decadono automaticamente dalla carica e vengono sostituiti.

In tal caso e nell'ipotesi di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, subentra il primo dei candidati non eletti. In caso di parità, prevarrà il candidato con maggiore anzianità di iscrizione al GGI.

In caso di mancanza di sostituti, si procederà a nuove votazioni ad integrazione in occasione dell'Assemblea successiva.

In caso di dimissioni o decadenza di almeno la metà dei Consiglieri eletti, il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo per la durata residua. La convocazione dovrà effettuarsi entro i 30 giorni successivi.

#### **Art. 19 – Commissione Elettorale e Verifica Poteri**

La Commissione elettorale e Verifica Poteri è composta da tre membri effettivi del GGI che abbiano maturato una significativa esperienza associativa.

La Commissione è nominata dal Consiglio Direttivo 40 giorni prima della convocazione dell'Assemblea elettiva.

La Commissione è presieduta dal più anziano d'età tra i suoi componenti ed ha i seguenti compiti:

- ricevere le candidature, anche eventualmente attraverso la Segreteria del GGI, e accertare i requisiti concernenti l'elettorato attivo e passivo dei candidati;
- sovrintendere allo svolgimento delle elezioni;
- provvedere allo spoglio delle schede e proclamare i risultati.

Per qualsiasi ricorso in materia elettorale sono competenti i Probiviri di SMI.

I membri della Commissione non sono eleggibili alla carica di Presidente e restano in carica per ogni eventuale necessità fino alla nomina della nuova Commissione.

## SEZIONE III - PRESIDENZA

### **Art. 20 - Modalità di elezione e durata in carica del Presidente**

Può candidarsi alla carica di Presidente ogni iscritto al GGI avente almeno 5 mesi di anzianità di iscrizione alla data dell'Assemblea, che non abbia compiuto il 40° anno di età alla data della votazione o comunque alla data di inizio del suo mandato, che abbia partecipato attivamente alla vita associativa, che sia in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento.

Il candidato Presidente non potrà contemporaneamente candidarsi anche alla carica di Consigliere.

Almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea elettiva i candidati dovranno inviare alla Commissione Elettorale e Verifica Poteri, anche eventualmente attraverso la segreteria del GGI, la propria candidatura, corredata da relativo Programma.

Entro dieci giorni prima della data dell'Assemblea elettiva, la Segreteria del GGI provvederà a comunicare, anche tramite posta elettronica, a tutti gli iscritti, i nomi delle candidature pervenute unitamente ai rispettivi programmi.

Il Presidente del GGI è eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto.

Il Presidente è eletto con la maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.

Se alla prima votazione non si raggiunge il quoziente richiesto, si procede ad una seconda votazione e l'elezione avviene con il criterio della maggioranza semplice degli aventi diritto al voto.

Il Presidente dura in carica tre anni e non è rieleggibile per un secondo mandato consecutivo.

La durata della carica è fissa e di norma non può essere prorogata, salvo quanto previsto nel comma successivo.

L'eventuale proroga dovrà avere carattere di eccezionalità e concessa solo quando il Consiglio Direttivo rilevi che, con la scadenza del Presidente, possa essere compromesso il buon funzionamento del GGI.

Il tempo di proroga dovrà essere limitato e comunque non superiore a mesi sei.

Tale eventuale proroga dovrà essere deliberata con il voto favorevole di almeno due terzi del Consiglio Direttivo.

Un'ulteriore rielezione per un solo triennio potrà avvenire dopo che sia trascorso un intervallo di tempo almeno pari ad un mandato.

In caso di dimissioni o impedimento definitivo, il Presidente sarà sostituito dal Vicepresidente con maggiore anzianità secondo l'età fino alla successiva Assemblea.

### **Art. 21 – Presidente**

Il Presidente del GGI:

- rappresenta il GGI in tutte le sedi competenti secondo quanto previsto dal presente Regolamento, dallo Statuto di SMI e dalle deliberazioni degli organi direttivi di SMI;
- propone al Consiglio Direttivo le nomine degli eventuali Consiglieri Incaricati, anche ex art. 9 del presente Regolamento e rappresentanti del GGI;
- convoca e presiede l'Assemblea e ne segue le delibere;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo di cui coordina l'azione, verificando l'attuazione delle sue deliberazioni;
- nello svolgimento delle sue funzioni può delegare in sua rappresentanza un membro del Consiglio Direttivo.



## SEZIONE IV – DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

### **Art. 22 - Disposizioni generali e incompatibilità**

Nessun compenso è previsto ad alcun titolo per l'attività connessa alle cariche previste dal presente Regolamento.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Al fine di consentire al maggior numero possibile di soci di partecipare attivamente alla vita associativa va evitato in linea di principio il cumulo di più cariche associative.

In ogni caso, la carica di Presidente del GGI di SMI è compatibile con quella di Presidente di associazioni confindustriali sia settoriali che territoriali ovvero con la Presidenza dei relativi Gruppi Giovani. In caso di cumulo di cariche, il Presidente dovrà tempestivamente informare il Consiglio Direttivo del GGI e da esso ottenere l'approvazione per la continuazione del mandato.

Gli iscritti al GGI che svolgono attività nell'ambito dell'Organizzazione dei Giovani Imprenditori a qualsiasi livello, sono tenuti a tenere costantemente aggiornato il Presidente del GGI sull'andamento di tale attività.

È richiesto al Presidente e ad almeno due membri del Consiglio Direttivo la partecipazione agli eventi dei Giovani di Confindustria nazionale.

## TITOLO QUARTO

### **Art. 23 – Segreteria**

Alla Segreteria del GGI provvede SMI con proprio personale, in accordo con il Presidente del GGI.

Il Segretario assiste alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo ed è incaricato della redazione e della tenuta dei relativi verbali che devono essere approvati a maggioranza dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.

Il Segretario, inoltre, collabora con gli organi direttivi del GGI nella realizzazione dell'attività programmata e svolge la funzione di collegamento con la base associativa.

### **Art. 24 – Tesoreria**

Le eventuali quote associative e gli eventuali fondi di pertinenza del GGI fanno parte del Fondo Comune di SMI, previsto dall'articolo 16 dello Statuto di SMI, e sono da quest'ultima amministrati con gestione separata, nel rispetto delle disposizioni deliberate dai competenti organi di SMI e del GGI e sono inclusi nel bilancio di SMI con separata evidenza.

## TITOLO QUINTO

### **Art. 25 - Scioglimento del Gruppo**

L'eventuale scioglimento del Gruppo deve essere approvato dall'Assemblea con le modalità previste dall'articolo 11, lettera e), e dal penultimo comma dell'art. 12 del presente Regolamento.

#### **Art. 26 – Modifiche del Regolamento**

Eventuali modifiche al presente Regolamento devono essere deliberate dall'Assemblea con la maggioranza qualificata prevista dal penultimo comma dell'articolo 12 ed approvate dal Consiglio Generale di SMI.

#### **Art. 27 – Rinvio allo Statuto dell'Associazione e controversie**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme contenute nello Statuto di SMI.

Sulle eventuali controversie nell'interpretazione e nell'applicazione del Regolamento si pronunceranno inappellabilmente i Probiviri di SMI.

#### **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento è stato approvato dall'Assemblea del GGI del 27 novembre 2017 ed entra in vigore immediatamente dopo la delibera positiva del Consiglio Generale di SMI del 13 dicembre 2017.